



Data 04/04/2025 Protocollo N° 0173636 Class: H.420.02.1 Fasc. 433

Allegati N° 0

Oggetto: Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), autorizzata con provvedimento n. 34 del 17.10.2020.
Ditta S.E.V. s.r.l.

Spett.le Signor
Beniamino Sandrini
Via Del Fante n. 21
37066 SOMMACAMPAGNA VR
beniamino.sandrini@legalmail.it

Alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
S E D E

Alla Provincia di Verona
Via Franceschine n. 10
37122 VERONA VR

Spett.le
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona
Via A. Dominutti n. 8
37035 VERONA VR

e p.c. Alla ditta
S.E.V. s.r.l.
Via Tassoni n. 20/22
46100 MANTOVA MN
sevsrl@legalmail.it

Con nota prot. n. 11717 del 26.02.2025, acquisita in Regione al prot. n. 101624 del 26.02.2025, la Provincia di Verona ha inoltrato una richiesta di informazioni ed azioni relative alla cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR) avanzata dal Sig. Beniamino Sandrini.

Tale nota, è costituita da una serie di premesse, valutazioni ed opinioni del Sig. Beniamino Sandrini e si conclude con le richieste di verifica in merito al termine di conclusione dei lavori di sistemazione ambientale della cava e di eventuale necessità di una campagna di caratterizzazione di presunti materiali interrati in alcune zone della cava.

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it*



Al riguardo si comunica quanto segue.

Relativamente ai fatti elencati nella “relazione descrittiva” si rileva che:

- l’area sulla quale insiste la cava denominata “CEOLARA” è in parte di proprietà del Comune di Sommacampagna ed in parte di proprietà di privati che hanno concesso alla ditta S.E.V. il diritto di sfruttamento del giacimento ivi esistente. Corretto è invece il termine di scadenza della concessione comunale alla coltivazione di cava che scadrà il 21.02.2027;
- corretta è anche l’affermazione che il termine per la conclusione dei lavori di estrazione è scaduto il 31.12.2024;
- corretta è l’affermazione che il termine il completamento dei lavori di sistemazione ambientale scadrà il 31.12.2026;
- le affermazioni di cui ai punti 4 e 5 sono considerazioni personali del Sig. Beniamino Sandrini. Si rileva che nel 2009, periodo cui il Sig. Sandrini fa risalire le difformità, la ditta S.E.V. s.r.l. è stata oggetto di verbale di illecito amministrativo e correlata sanzione pecuniaria da parte del Comune di Sommacampagna dal quale è conseguita Ordinanza di sospensione dei lavori di coltivazione di durata pari all’avvenuto ripristino dei luoghi oggetto di illecito;
- anche l’affermazione di cui al punto 6 è una opinione del Sig. Beniamino Sandrini;
- anche quanto riportato al punto n. 7 è una mera opinione del Sig. Beniamino Sandrini, tant’è che lui stesso, riferendosi al soggetto che attualmente opera all’interno della cava denominata “CEOLARA”, afferma che “.... risulterebbe essere la ditta: Superbeton s.p.a.....” quindi senza alcuna certezza in merito. Quanto poi alla successiva considerazione che indica che ad operare “.... non sia la SEV Spa, che sarebbe la titolare della Autorizzazione di cui al Decreto del Direttore Regionale n. 34 del 10/07/2020” che comporterebbe la necessità di porsi il quesito di “chi abbia autorizzato questo subentro”, si informa che nulla vieta che ad operare in cava sia un soggetto diverso dall’intestatario dell’autorizzazione alla coltivazione di cava dal momento che esiste la figura giuridica del “prestatore d’opera” che, come facilmente intuibile dalla definizione presta la propria opera ad un altro soggetto. Nel caso di specie, assumendo per vero che l’operatore reale in cava “CEOLARA2 sia la ditta Superbeton s.p.a., questa è la prestatrice d’opera della ditta S.E.V. s.r.l. cui restano in capo tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dall’autorizzazione alla coltivazione della cava;
- quanto riportato al punto 8 è superato dall’archiviazione, in fase di screening di V.I.A., dell’istanza di “Variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA, sita in Comune di Sommacampagna (VR)” sancita con nota prot. n. 93424 del 22.02.2024 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. Valutazione Impatto Ambientale.

Proprio alla luce di quanto riportato nell’ultima alinea ossia che con nota prot. n. 93424 del 22.02.2024 la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha disposto l’archiviazione, in fase di screening di V.I.A., dell’istanza di “Variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA, sita in Comune di Sommacampagna (VR), tutte le relative considerazioni, valutazioni, supposizioni ed illazioni non hanno motivo di essere dal momento che tale intervento non verrà autorizzato.

In riferimento alla scadenza dell’autorizzazione alla coltivazione della cava va precisato che con istanza in data 23.12.2024, pervenuta in Regione il 31.12.2024 ed acquisita in Regione al prot. n. 229 del 02.01.2025, la ditta S.E.V. s.r.l. ha inoltrato entro il termine di scadenza istanza di proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione, correlata anche alle necessarie operazioni volte a risolvere la criticità dei fanghi rinvenuti di recente all’interno della cava nel corso dell’escavazione.

In relazione invece alla supposta deposizione e interrimento di fanghi di lavaggio all’interno dell’area della cava “CEOLARA” si rammenta che ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L.R. 13/2018 “L’esercizio delle

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

funzioni di vigilanza sull'attività di cava, relativamente a violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e a lavori non autorizzati o difformi dall'autorizzazione, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, spetta al comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di inerzia alla Regione."

Conseguentemente è l'Amministrazione comunale, incaricata a norma di legge di espletare le funzioni di vigilanza sull'attività estrattiva, a doversi attivare, qualora lo ritenga necessario, per far eseguire eventuali ulteriori verifiche in merito a quanto sopra esposto anche avvalendosi dell'ausilio di A.R.P.A.V., a maggior ragione nel caso di specie essendo anche proprietaria di parte dell'area della cava "CEOLARA".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Vincenzo Artico

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Vincenzo Artico
U.O. Servizio geologico e attività estrattive: il Direttore dott. geol. Giulio Fattoretto
Responsabile dell'istruttoria P.O.: Francesco Case tel. 041.2792565

FC

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ARTICO VINCENZO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it